



COMUNE DI TUORO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTO N. 10
Del 03/04/2018

OGGETTO:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di Aprile alle ore 18:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I^a convocazione nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 13 Assenti n° 0

Chieli Liana	Assessore Esterno	Assente
--------------	-------------------	---------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori: Canu Francesco, Pacini Fabio, Fabilli Thomas.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 33 del 29.07.2015 sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATE le delibere consiliari n. 15 del 19.04.2016 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni relative alla TASI per l'anno 2016 e riconfermate per l'anno 2017 con la Deliberazione Consiliare n. 14 del 28.03.2017 come segue:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – aliquota 1,75 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale – aliquota 1,00 per mille;
- altri immobili: aliquota pari a zero;
- detrazione per l'abitazione principale tassabile (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (così come individuate ai fini IMU):

€ 50,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 26 anni alla data del primo gennaio 2018, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 681 della L. 147/2013 e al comma 2 dell'art. 3 del vigente regolamento TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile la contribuzione TASI è a carico dell'occupante nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. Dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare e che quest'ultimo e l'occupante rimangono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...";

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018, le medesime aliquote e detrazioni TASI deliberate per l'anno 2017;

TENUTO CONTO che:

- per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente definizione: "Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale";

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura si propone l'applicazione della TASI vengono in seguito dettagliati come segue:

Servizio	Importo previsto 2018 (€)
Polizia locale	2.000,00
Viabilità, circolazione stradale e illuminazione pubblica	8.000,00
Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente	8.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2018	18.000,00

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. Interno 09.02.2018 (GU n. 38 del 15.02.2018) che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'area Finanziaria, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Apertasi la discussione, i cui termini risulteranno dal verbale che sarà trascritto e conservato agli atti del Comune per costituire parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato;

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9

Contrari: n° 4 (Minciaroni, Renzoni, Borgia, Fabilli)

Astenuti: n° 0

DELIBERA

1. DI DETERMINARE, per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per l'anno 2018 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati), confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9- **aliquota 1,75 per mille;**
- fabbricati rurali ad uso strumentale – **aliquota 1,00 per mille;**
- altri immobili: **aliquota pari a zero;**

2. DI CONFERMARE, per l'annualità 2018, la seguente detrazione TASI per l'abitazione principale tassabile (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze (così come definite e individuate ai fini IMU):

€ 50,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 26 anni alla data del primo gennaio 2018, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di confermare che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto e la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5. di dare atto altresì che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla Legge 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

6 di stabilire che il gettito della TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili indicati in premessa;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante pubblicazione telematica dell'atto nel Portale del Federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 febbraio 2014;

8 . di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di approvare nei termini di legge il bilancio di previsione di cui il presente atto costituisce allegato, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per

alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267,avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 9

Contrari: n° 4 (Minciaroni, Renzoni, Borgia, Fabilli)

Astenuti: n° 0

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.to Cerimonia Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, li 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 11/04/2018 fino al 26/04/2018.

Tuoro sul Trasimeno li, 11/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno li, 11/04/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

11 APR. 2018



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Bennati Dott.ssa Norma